

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Moiachina n. 2 C.A.P. 28885
P.I.:00421730037
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Telefono 0324-83107 – Fax 0324-842548
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.piedimulera.vb.it

Prot. n. 440

Ordinanza n. 1-15/Reg. Ord.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di immobile posto nel Comune di Piedimulera, in via p.zza Mercato n.15 – C.E.U. Foglio 15 mappale 263 - Provvedimenti.

IL SINDACO

e

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA
ed EDILIZIA PRIVATA – LL.PP.**

Premesso che:

a. Con la comunicazione a mezzo fax del 29 gennaio 2015, prot. n. 560, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania ricevuta in data 29 gennaio 2015, ns. prot. 432, avente il seguente testo:
“comunicasi che in data 28/01/2015 dalle ore 23:50 circa con progressivo n. 225/1 4 squadre di questo comando sono intervenute nel Comune di Piedimulera in piazza mercato al civico 15 per incendio tetto di abitazione, con 1 aps, 2abp, e as.

giunto in posto personale vigilfuoco constatava incendio tetto con copertura in tegole cotto marsigliese di un fabbricato a tre piani fuori terra adibito a civile abitazione, proprietario sig. Sacchi Cesare, residente a Vogogna, l'incendio aveva interessato l'80% del tetto (140 mq. circa) adiacente canna fumaria collegata a stufa a pellet, utilizzata al terzo piano dall'affittuario sig. Foti Francesco.

si procedeva alle operazioni di spegnimento e di smassamento del materiale combustibile, al 3° piano si constatava infiltrazioni d'acqua causate da cedimento tubazione collegata alla caldaia e interessamento dell'impianto elettrico.

per quanto sopra, si ritiene necessario e urgente, a tutela della pubblica e privata incolumita', a cura di chi dovere e sotto direzione tecnica qualificata, effettuare una verifica piu' accurata della struttura e impianti interessati dall'incendio, solaio tra piano secondo e terzo piano e dell'intero edificio al fine di provvedere opere di ripristino e messa in sicurezza che il caso richiede.

nelle more dell'effettuazione di tale verifica, l'abitazione al terzo piano e' da ritenersi non fruibile.

tanto si segnala per provvedimenti di relativa competenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/07/2008 e s.m. i.”

- b. A seguito di tale nota si è proceduto con sopralluogo effettuato dal tecnico comunale geom. Claudio Lavarini in data 29/01/2015, presso il fabbricato posto nel Comune di Piedimulera in p.zza mercato n. 15 nel quale si concorda con quanto evidenziato dai tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania;

Accertato

che, quindi, a tutela della privata e della pubblica incolumità, il piano 3° dell'immobile, di cui trattasi, deve essere dichiarato inagibile e la proprietà r/o loro affittuari, dovranno provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area interessata, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale dell'appartamento, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima di messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima messa in sicurezza che sarà cura della proprietà o suo delegato, eseguire tramite tecnico abilitato, solo dopo l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.

Constatato

che, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di minima di messa in sicurezza, è doveroso concedere alla proprietà e/o loro affittuari, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga per l'accesso di un tecnico incaricato che perizi il solo stato effettivo dei luoghi, dandone d'obbligo, formale comunicazione all'Ufficio Tecnico;

Considerato

altresì, che data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla suddetta relazione e dal precedente telefax dei VV. F., come più sopra richiamato e riportato con testo integrale, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto

pertanto necessario provvedere in merito;
VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;
VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000
AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

D I C H I A R A N O

1. che l'unità immobiliare, censita al C.E.U. di questo Comune nel foglio 15 mappale 263 sub. 6 e sub. 7, posto al 3° piano di proprietà del Sig. SACCHI CESARE e del Sig. SACCHI ENRICO concessa in locazione alla Sig.ra TANCREDI ANTONIETTA; qui viene formalmente dichiarata **inagibile** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità da intendersi qui sostanzialmente riportate, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area indicata, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale dell'appartamento, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza, con la presente autorizzate, che sarà cura della proprietà o suo delegato, eseguire tramite tecnico abilitato e conseguentemente all'atto dell'avvio delle opere di sistemazione definitiva che potranno essere proposte e realizzate previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo.

2. che le unità immobiliari sottostanti, in particolar modo l'unità immobiliare posta al 2° piano censita al N.C.E.U. di questo Comune nel foglio 15 mappale 263 sub. 4 e sub. 5, di proprietà del Sig. SACCHI CESARE e del Sig. SACCHI ENRICO e concesso in locazione al Sig. EZ-ZAOUYA MOHAMED; qui vengono formalmente dichiarate **temporaneamente inagibili** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e della pubblica incolumità le stesse potranno essere riutilizzate non appena sarà relazionato e certificato da Tecnico abilitato che certifichi la loro idoneità ai fini della stabilità delle strutture, precisamente il solaio posto tra il 2° e 3° piano, nonché gli impianti tecnologici di tutti gli alloggi, in maniera e per la continuità a mantenere l'uso presentando poi al Comune la suddetta perizia, appunto redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dei piani: terra, 1° e 2° nonché, posto che le opere suppletive e provvisorie iniziali e/o definitive del 3° piano dell'immobile di cui trattasi ai fini della protezione dagli eventi meteorologici e conseguenti siano completate e verificate;

ORDINANO

la notifica del presente provvedimento :

1. al Sig. **SACCHI CESARE**, che agisce anche a nome del comproprietario Sig. **SACCHI ENRICO**, nato a Premosello Chiovenda il 20/11/1965 e residente a Domodossola in Via Fornara n. 21, comproprietario del mappale 263 del foglio 15;

2. alla Sig.ra **TANCREDI ANTONIETTA**, nata a Celle di Bulgheria (SA), il 06/12/1971 e residente a Piedimulera, p.zza Mercato n. 15, locataria dell'unità immobiliare posta al 3° piano dello stabile anzidetto, censita al C.E.U. del Comune di Piedimulera al Foglio 15 mappale 263 subb. 6-7;

3. al Sig. **EZ-ZAOUYA MOHAMED**, nato a Ouled-Dlim (Marocco) il 01/01/1980 e residente a Piedimulera in P.zza Mercato n. 15, locatario dell'unità immobiliare posta al 2° piano dello stabile anzidetto, censita al C.E.U. al Foglio 15 mappale 263 subb. 4-5;

secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- Di provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale dell'appartamento posto al 3° piano, dichiarato con la presente **inagibile**, dello stabile evidenziato per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza, con la presente autorizzate, che sarà cura della proprietà o suo delegato, da eseguire tramite tecnico abilitato e impresa abilitata; conseguentemente all'atto dell'avvio delle opere di sistemazione definitiva che potranno essere proposte e realizzate previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo.

- Di provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni a interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima di messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza che sarà cura della proprietà o suo delegato, eseguire tramite tecnico abilitato e impresa abilitata, solo dopo l'emissione della presente ordinanza di messa in sicurezza, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza del 2° piano dello stesso immobile, dichiarato con la presente **temporaneamente inagibile**

A V V E R T O N O

che, tra l'altro e fatte salve eventuali ragioni nei confronti di terzi in materia civilistica, trascorsi 5 (cinque) giorni senza l'adozione dei provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità e di sicurezza alle cose, si provvederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

R I C O R D A N O

Ai Signori individuati in qualità di locatari, in eventuale solido con altri obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al proprietario o, comunque, a chi lo rappresenta legalmente.

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati

Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra le altre Autorità, al Prefetto di Verbania , al Comando Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda e al Comando Provinciale VV. F. di Verbania ed agli Enti e/o Società erogatrici dei servizi primari e tecnologici, all'Anagrafe e Servizio Tributi del Comune di Piedimulera.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi comunali tecnici, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Tecnico/Amministrativo è il Geom. Claudio Lavarini e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -Legge 6 dicembre 1971, n. 1034- al Tribunale Amministrativo Regionale Di Torino; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Dalla sede municipale, lì 29/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – LL.PP.
Geom. Claudio Lavarini

IL SINDACO
Dott. Alessandro Lana

R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Piedimulera, provincia di Verbania, dichiara di aver oggi notificato il presente provvedimento, formata da n. 4 pagine compresa questa, a:

..... consegnandola a mani di
Piedimulera, lì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL RICEVENTE

(Registro delle notifiche - n..... del)